

**QUESITI A CARATTERE GENERALE INERENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA
INVIATI AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL CNVVF**

Nota ministeriale prot. n. P205- P354 /4122 sott. 32, del 18 maggio 2004

OGGETTO: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

Quesito

E' pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

Risposta

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Nota ministeriale prot. n. P797/4122 sott. 32, del 5 luglio 2001

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992. – “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. –

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando con la nota indicata a margine, si precisa quanto segue:

- 1) gli spazi per esercitazioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1 dell'allegato “A” della lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, (quali ad esempio aule per disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali, ecc), possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al 3° capoverso del p.to 5.6 del D.M. 26 agosto 1992.
 - 2) Il chiarimento riportato al citato punto 1 dell'allegato “A” della lettera circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al 1° capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992, e non può essere esteso pertanto ad altri locali ad uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.)
-

Nota ministeriale prot. n. P884 / 4122 sott. 32, del 18 luglio 2001

OGGETTO: Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie - Quesito.-

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando si ribadisce, in linea con quanto già precisato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.

Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell'art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n° 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/1994), là dove viene precisato che "... i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga ...".

In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/1998.

Nota ministeriale prot. n. P287 / 4118/1 sott. 44, del 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito.-

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.
